

## DELIBERA N. 172/24/CONS

## ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2024;

VISTA, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota del 20 maggio 2024 (prot. n. 0136714) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso gli esiti del



procedimento avviato nei confronti del Comune di Mirandola a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Carlo Bassoli con riferimento alla pubblicazione e distribuzione "in data 7 maggio 2024, di un documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". In particolare, il Comitato, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto sussistente "la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Mirandola, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- l'incontro del Ministro dell'Economia con le Imprese locali, promosso dall'amministrazione comunale, ha carattere necessario al raggiungimento degli scopi attribuiti dalla legge ai comuni: "alcuni temi come il payback sanitario, assolutamente impattante sul distretto biomedicale che fa capo a Mirandola e legati a progetti da realizzare con i fondi del PNRR";
- la comunicazione che avrebbe violato il divieto di comunicazione istituzionale è costituita da una lettera invito, indirizzata ad un ristretto novero di destinatari (associazioni di categoria) e alle amministrazioni pubbliche del territorio (Prefettura, Questura, Presidente della Provincia, Sindaci), sottolineando il fatto che la notizia dell'iniziativa non è stata oggetto di comunicati stampa, conferenze stampa o riprese sul sito web, social da parte del Comune);
- non si ritiene violato il requisito di impersonalità in quanto trattandosi di un mero invito a partecipare a un evento si è data notizia dei relatori, nella loro veste istituzionale di Sindaco e Vicesindaco, poiché ciò risulta un elemento conoscitivo indispensabile per i soggetti invitati;
- si evidenzia che l'iniziativa in questione non si è svolta a causa della sopravvenuta indisponibilità in quella giornata del Ministro Giorgetti;

PRESA VISIONE dell'invito all'evento "Il Ministro dell'Economia e l'Amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio" in cui è riportata la data prevista per l'evento, l'indicazione della partecipazione del Sindaco e del Vicesindaco di Mirandola, individuati nella loro veste istituzionale, nonché il logo dell'ente. L'invito risulta indirizzato ad una pluralità di destinatari ("Autorità civili e militari, Associazioni di categoria del territorio e Imprese del territorio");

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici", nonché "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" finalizzata, tra l'altro, a "promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale";

RILEVATO pertanto che la lettera invito oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO inoltre che l'iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dell'invito, datato 7 maggio 2024, è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la pubblicizzazione dell'evento – incontro con le imprese del territorio con "saluti del Sindaco" e "introduzione del Vicesindaco" – non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che l'invito all'evento "Il



Ministro dell'Economia e l'Amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio" riporta il logo dell'ente e il riferimento al Sindaco e al Vicesindaco di Mirandola, nella loro veste istituzionale e risulta altresì firmato dal Sindaco Avv. Alberto Greco;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione dell'invito oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 senza che possa assumere rilevanza la circostanza del mancato svolgimento dell'iniziativa in questione, cui il Comune di Mirandola fa riferimento nelle proprie controdeduzioni;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Mirandola di pubblicare sul proprio sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della lettera contenente l'invito a partecipare all'evento "Il Ministro dell'Economia e l'Amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata al Comune di Mirandola e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba